

INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

A fronte di un sostanziale diniego di accesso agli atti (per silentium) da parte di un'Amministrazione comunale nei riguardi di un suo consigliere, il Difensore civico ha ribadito che i consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, hanno un peculiare diritto di accedere agli atti del Comune, nonché a quelli delle aziende e degli enti dipendenti.

Trattasi in effetti di una tipologia di accesso caratterizzata da una distintiva latitudine, in quanto il diritto in parola non è direttamente funzionale all'interesse del richiedente, ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito al richiedente stesso (Cons. Stato 12.2.2013, n. 846). Chiaro essendo che ogni richiesta di accesso può presentare delle specificità, atteso che il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio - ove predicabile -, tale accesso, che è (tendenzialmente) incondizionato, non incontra inoltre (di regola) limitazioni derivanti dall'eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni richiesti (Cons. Stato 2.3.2018, n. 1298).

Rimane inteso che l'esercizio del diritto de quo deve comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non può sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative; resta però fermo, al contempo, che la valutazione di tali profili deve essere effettuata in maniera attenta ed approfondita, per non introdurre in maniera surrettizia inammissibili limitazioni al diritto stesso (tra i tanti, Cons. Stato 29.8.2011, n. 4829; Cons. Stato 12.2.2013, n. 846).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha riaffermato a sua volta questi concetti, sia confermando la latitudine del diritto in questione, sia rimarcando la necessità che questo strumento non venga piegato a scopi emulativi, non aggravando eccessivamente l'attività della PA, e resti contenuto nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità (Comm. cit., parere espresso nella seduta 7.6.2018).

Un'ultima notazione che, pur esulando dal caso concreto oggetto di ricorso, merita di essere formulata, concerne l'accesso agli atti delle società partecipate. La materia non può essere trattata ex professo in questa sede, basti peraltro aggiungere che tale

accesso presenta delle criticità, in particolare là dove la partecipazione del Comune sia minoritaria (Cons. Stato 17.1.2014, n. 200; Cons. Stato 9.11.2017, n. 5176) SA 15.10.2020